Regione Umbria

GIUNTA REGIONALE

PARTE I

VINCOLI, CARATTERI E OBIETTIVI DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

INDICE

1 NORMATIVA 1
1.1 Premessa 1
1.2 Gli obiettivi ambientali internazionali 1
1.3 Il VI Programma di Azione per l'Ambiente della Comunità Europea 2
1.4 La Strategia d'Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia 2
1.5 Il quadro di sintesi della normativa in materia di acque 3

2 VINCOLI, INDIRIZZI E OBIETTIVI DEL PIANO DI TUTELA 13
2.1 Indirizzi e obiettivi generali indicati dal D.Lgs. 152/99 13
2.2 Indirizzi e obiettivi indicati dai Piani di Gestione 14
2.2.1 Il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale 14
2.2.2 Il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Settentrionale 16
2.3 Indirizzi e obiettivi regionali di politica delle acque 19
2.4 Gli obiettivi del Decreto Legislativo 152/06 19

3 IL PROCESSO DI REDAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 21

1 NORMATIVA

1.1 Premessa

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria (di seguito indicato come PTA) è formulato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, è coerente con gli obiettivi generali dettati dai Piani di Gestione dei Distretti Idrografici dell'Appennino Settentrionale e dell'Appennino Centrale, nonché con le linee di programmazione regionale in materia di gestione delle risorse idriche.
Per facilitare la stesura del Piano e la sua interazione con le norme in vigore e con le indicazioni normative di altri strumenti di pianificazione si è pertanto proceduto alla sintesi delle direttive, leggi e Piani che in modo diretto interessano la formulazione del presente documento.
Nella Parte III Sez. I del piano sarà trattata in modo sintetico l'analisi di coerenza del PTA con obiettivi e strategie dei restanti piani e programmi di interesse regionale che in particolare ha riguardato:

- Accordo Programma Quadro
- Prima elaborazione del Piano di Bacino del Tevere
- Piano Stralcio del Lago Trasimeno
- Piano Stralcio del Lago di Piediluco
- Piano Stralcio d'Assetto Idrogeologico
- Piano per l'Emergenza Idrica
- Piano Regolatore Regionale degli Acquedotti
- Aggiornamento del Piano di Risanamento delle Acque
- Piano Urbanistico Territoriale (PUT)
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Perugia (PTCP)
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Terni (PTCP)
- Piano Regionale per l'Irrigazione
- Piano Regionale delle Attività Estrattive
- Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate
- Piano dei Rifiuti Urbani
- Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali
- Piani d'Ambito degli ATO Umbri
- Piano di Sviluppo Rurale
- Docup ob.2
- Piano Energetico Regionale
- Il Documento Annuale di Programmazione 2006-08 (DAP)

Nello stesso capitolo sono riportati i principali vincoli e le norme attuative dei Piani sopra indicati.
Di seguito sono elencati gli orientamenti in campo ambientale a livello comunitario e nazionale e una serie di normative vigenti selezionate in funzione della loro ricaduta o influenza sulle misure previste nel presente PTA.

1.2 Gli obiettivi ambientali internazionali

Una delle maggiori criticità ambientali riconosciuta a livello mondiale è la disponibilità di risorse idriche. L'accesso a fonti d'acqua dolce è stato identificato come una potenziale fonte d'instabilità politica e conflitto internazionale già nel futuro immediato. Di fatto, oltre un miliardo di persone nel mondo non può fare affidamento su una fornitura continua d'acqua potabile, ed oltre 2 miliardi di persone, più di un terzo della popolazione mondiale, non hanno a disposizione impianti fognari adeguati. Questo desolante quadro è aggravato dai dati sul trend mondiale dei consumi e delle disponibilità che prefigurano una situazione di esteso deficit idrico. Il deficit idrico mondiale è un fenomeno recente, un prodotto del triplicarsi della domanda d'acqua degli ultimi 50 anni che ha superato in molte regioni la capacità di ricarica delle falde acquifere. Se nel passato la scarsità d'acqua rappresentava un problema locale, in un'economia mondiale caratterizzata da relazioni sempre più complesse fra un crescente numero di attori spesso posti a grande distanza gli uni dagli altri, i problemi di approvvigionamento idrico, pur coinvolgendo gli aspetti produttivi e sociali di un paese, possono ricadere su altri paesi, anche se distanti. Si può quindi prevedere che gli scenari mondiali diventeranno sempre più correlati a quelli della distribuzione d'acqua.
Fin dalle conferenze di Dublino e Rio nel 1992 si è riconosciuta la necessità di preservare la riproducibilità e la democratica suddivisione della risorsa idrica. Negli appuntamenti internazionali più recenti gran parte dei lavori

hanno riguardato l'acqua; in occasione del summit mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, tenutosi nel 2002, uno degli obiettivi fissati è quello di interrompere lo sfruttamento non sostenibile delle risorse idriche attraverso l'adozione di piani per una gestione integrata ed efficiente. Altri forum internazionali (Aia 2000, Bonn 2001) avevano contribuito a delineare una serie di target mirati a proteggere e gestire questa risorsa in modo responsabile. Il 2003 per le Nazioni Unite è stato l'anno internazionale dell'acqua dolce. In particolare, durante il terzo forum mondiale sull'acqua, svoltosi a Kyoto nel 2003, sono stati formulati i grandi obiettivi sulla cui base valutare i progressi delle future azioni.
La Comunità Europea vanta una lunga tradizione di attenzione nei confronti del tema "acque"; fin dal 1968 il Consiglio d'Europa aveva promulgato la Carta Europea dell'Acqua nella quale si affermavano i principi fondamentali di tutela della risorsa sottolineandone l'indispensabilità, il carattere di risorsa finita da preservare quantitativamente e qualitativamente e la necessità di una corretta gestione, anche a livello internazionale, per il bene comune e dell'ambiente.
Anche le indicazioni dell'Agenzia Europea dell'Ambiente ai paesi membri vertono sulla necessità di pianificare un uso diverso dell'acqua considerando che il tasso di utilizzo delle risorse rinnovabili non deve essere superiore al tasso di rigenerazione, che l'inquinamento a carico dell'ambiente non deve essere superiore alle sue capacità autodepurative e che le riserve di risorse non rinnovabili devono rimanere costanti nel tempo.
Infine, il Sesto Programma di Azione per l'Ambiente della Comunità Europea evidenzia come, in materia di risorse idriche, il corpo normativo esistente sia sufficiente a garantire un'adeguata tutela quali-quantitativa della risorsa, posto che esso sia adeguatamente applicato.

1.3 Il VI Programma di Azione per l'Ambiente della Comunità Europea

Il VI programma di Azione per l'Ambiente (Unione Europea – Commissione per l'Ambiente, 2001) fissa gli obiettivi e le priorità ambientali della strategia della Comunità europea per lo sviluppo sostenibile nei prossimi anni.
Le strategie proposte per il raggiungimento degli obiettivi ambientali, inclusi quelli relativi al settore acque, sono:
- migliorare l'attuazione della normativa vigente;
- integrare le tematiche ambientali in altre politiche;
- aumentare la collaborazione con le imprese e i consumatori;
- assicurare migliore informazione ambientale ai cittadini;
- incoraggiare una migliore pianificazione e gestione territoriale.

In materia di risorse idriche, in particolare, il programma europeo stabilisce due obiettivi generali:
- conseguire livelli di qualità delle acque che non producano impatti o rischi inaccettabili per la salute umana e per l'ambiente;
- garantire che il tasso di estrazione delle risorse idriche sia sostenibile nel lungo periodo.

Al fine di conseguire il raggiungimento di tali obiettivi le condizioni da soddisfare sono:
- garantire la totale e adeguata attuazione della Direttiva Quadro in materia di acque (DIR. 2000/60/CE);
- garantire la totale e adeguata attuazione della Direttiva nitrati (DIR. 91/676/CEE);
- integrare gli obiettivi comunitari in materia di acque in altre politiche settoriali, quali quella agricola, industriale e regionale, nelle decisioni in materia di pianificazione locale e di utilizzo del suolo.

1.4 La Strategia d'Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia

Il problema del deficit idrico colpisce estese aree del mondo e anche l'Italia, pur potendo disporre di consistenti riserve di acqua, presenta delle difformità nella distribuzione delle risorse idriche. La maggior parte delle precipitazioni e, conseguentemente delle risorse utilizzabili, superficiali e sotterranee, si concentrano nelle regioni settentrionali. Ciononostante, non solo nell'Italia meridionale si riscontrano carenze idriche, ma persino l'Italia centro-settentrionale è sempre più interessata da problemi di deficit idrico. Comunque, è soprattutto nel sud che il problema assume, in particolare nel periodo estivo, dimensioni tali da mettere in difficoltà migliaia di utenti. Le cause sono legate al clima ed agli sprechi che si hanno sia in agricoltura sia negli usi civili ma anche alle condizioni obsolete degli impianti di distribuzione urbana, che perdono acqua prima ancora che questa arrivi alle utenze finali.
Il raccordo tra il VI Programma di azione per l'ambiente della Comunità Europea e le linee programmatiche nazionali è rappresentato dal Programma d'azione ambientale nazionale approvato dal CIPE con Delibera n. 57/02. Le tematiche prioritarie indicate dalla programmazione ambientale europea sono:
- cambiamenti climatici e protezione della fascia dell'ozono;
- protezione e valorizzazione sostenibile della natura e della biodiversità;
- qualità dell'ambiente e della vita negli ambienti urbani;

- prelievo delle risorse e produzione di rifiuti.

La tutela della quantità e della qualità delle risorse idriche è un elemento comune e trasversale alle quattro tematiche prioritarie. La Strategia d'azione ambientale nazionale fissa una gerarchia di obiettivi generali poi dettagliati in obiettivi specifici. Le finalità attinenti alle risorse idriche sono:

- riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione:
  - adozione di sistemi di produzione agricola più compatibili con l'ambiente,
  - sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani;
- riduzione dell'inquinamento nelle acque interne, nell'ambiente marino e nei suoli;
- riduzione della pressione antropica sul mare e sulle coste:
  - redistribuzione e gestione dei flussi turistici,
  - incentivazione delle buone pratiche di turismo sostenibile,
  - riduzione dell'impatto di attività e strutture portuali;
- uso sostenibile delle risorse ambientali:
  - minimizzazione della quantità e del costo ambientale delle risorse consumate,
  - aumento del riutilizzo e del recupero delle risorse ambientali utilizzate,
  - diffusione di comportamenti "ambientalmente corretti";
- riduzione del prelievo di risorse senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della vita:
  - aumento dell'efficienza d'uso delle risorse, nel modello di produzione e di consumo,
  - riforma della politica fiscale in senso ecologico,
  - introduzione dei costi esterni (ambientali e non) nel costo delle materie prime e dei prodotti dei principali sistemi di produzione e consumo e dei progetti di infrastrutturazione;
- conservazione o ripristino della risorsa idrica:
  - riduzione delle perdite nel settore civile e agricolo,
  - riduzione dei consumi,
  - riuso, sostituzione di quote di acqua naturale con reflui nel settore industriale e agricolo;
- miglioramento della qualità della risorsa idrica
  - riduzione del carico recapitato ai corpi idrici nel settore civile e nell'industria,
  - aumento della capacità e di depurazione e della sua affidabilità,
  - miglioramento delle reti di collettamento scarichi,
  - riduzione dei fanghi recapitati in discarica,
  - riduzione dei carichi di fertilizzanti e antiparassitari nell'agricoltura,
  - aumento della capacità di autodepurazione del territorio,
  - miglioramento della gestione di reti fognarie e depuratori,
  - riutilizzo dei fanghi di depurazione;
- gestione sostenibile del sistema produzione/consumo della risorsa idrica:
  - protezione, miglioramento e ripristino di tutti i corpi idrici,
  - equilibrio tra estrazione e ravvenamento delle acque,
  - soddisfazione della domanda,
  - affidabilità della fornitura nel settore civile,
  - accessibilità di una dotazione sufficiente a prezzo accettabile nel settore civile,
  - promozione del risparmio idrico e riciclo/riuso,
  - copertura dei costi,
  - adozione di una tariffa basata sul costo marginale nei settori civile, industriale e agricolo,
  - equità (riduzione della differenza tariffaria tra zone svantaggiate e non) nel settore civile,
  - federalismo fiscale,
  - istituzione di forme di perequazione anche indipendenti rispetto alle dimensioni dell'ATO e trasparenza dei meccanismi.

1.5 Il quadro di sintesi della normativa in materia di acque

Numerose sono le norme, a livello internazionale, nazionale e regionale, che sono di riferimento in materia di acque. Volendone tracciare un sintetico quadro bisogna senz'altro ricordare alcune di esse che hanno caratterizzato il panorama legislativo degli ultimi anni e che maggiori cambiamenti hanno apportato nel settore. Tra le principali norme di settore un posto particolare, specie nell'ottica di un Piano di Tutela delle Acque, lo occupano il D.Lgs. 152/99, la Dir 2000/60/CE ed il D.Lgs. 152/06.

Volendo sinteticamente introdurre il D.Lgs. 152/99, di cui si parla più estesamente nel paragrafo 2.1, è opportuno ricordare che il Piano di Tutela delle Acque trae la sua origine dal citato decreto che recepisce le

direttive comunitarie 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Le principali innovazioni introdotte facevano riferimento a:

- la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico;
- l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale cui far riferimento per la definizione dei limiti allo scarico e la predisposizione di misure ed interventi di risanamento;
- l'impostazione di un adeguato sistema di monitoraggio e di classificazione dei corpi idrici come base dell'attività di pianificazione e risanamento.

Il Piano di Tutela era stato definito all'art.44 del D.Lgs. 152/99 ove, al comma 1, lo si considerava come stralcio di settore del piano di bacino. I contenuti del piano, che vengono riportati di seguito, venivano enunciati nell'allegato 4 del D.Lgs. 152/99:

- i risultati dell'attività conoscitiva;
- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- gli interventi di bonifica dei corpi idrici.

Il D. Lgs. 152/99 ha anticipato alcune novità che, a livello europeo, sono state introdotte dalla Direttiva 2000/60/CE (WFD 2000/60/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, la cui caratteristica principale è quella di istituire un quadro di azione comunitaria in materia di acque.
Gli obiettivi principali della direttiva sulle acque 2000/60/CE si inseriscono in quelli più complessivi della politica ambientale della Comunità che puntano alla salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale, nonché all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che deve essere fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della riduzione dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".
L'obiettivo di fondo consiste nel mantenere e migliorare l'ambiente acquatico all'interno della Comunità, attraverso misure che riguardino la qualità ambientale integrate con misure riguardanti gli aspetti quantitativi.
La direttiva acque mira ad ottenere la graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque fino a raggiungere valori vicini a quelli del fondo naturale.
I punti di maggiore interesse della direttiva sono relativi ai seguenti aspetti:

- Bacini e distretti idrografici: la Direttiva 2000/60/CE istituisce un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee. La norma prevede che gli Stati membri individuino i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e li assegnino a singoli distretti idrografici, (definiti come la principale unità per la gestione dei bacini idrografici) accorpando eventualmente i piccoli bacini idrografici in un unico distretto, inoltre gli Stati membri devono adottare disposizioni amministrative adeguate, compresa l'individuazione dell'autorità nazionale competente, per l'applicazione delle norme previste dalla direttiva all'interno di ciascun distretto idrografico presente nel loro territorio. Per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a predisporre un Piano di Gestione del Bacino Idrografico di cui il il Piano di Tutela delle Acque rappresenta una parte.
- Obiettivi ambientali: per attuare i programmi di misure specificate nei Piani di gestione e relative alle acque superficiali, alle acque sotterranee e alle aree protette, la norma prevede la tutela dello stato di tutti i corpi idrici, superficiali e sotterranei, fino a giungere ad uno stato di qualità "buono" entro 15 anni dall'entrata in vigore della direttiva. Gli Stati membri devono predisporre, per ogni distretto idrografico, un'analisi delle caratteristiche del distretto, un'analisi dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e delle acque sotterranee nonché un'analisi economica dell'utilizzo idrico. La direttiva prevede, inoltre, la definizione di programmi di monitoraggio dello stato delle acque nell'ambito di ciascun distretto idrografico al fine di valutare lo stato chimico, ecologico e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee.
- Politica dei costi per i servizi idrici: la direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di adottare misure adeguate a fare in modo che i prezzi dell'acqua riflettano il costo complessivo di tutti i servizi connessi con l'uso dell'acqua stessa (gestione, manutenzione delle attrezzature, investimenti, sviluppi futuri), nonché i costi connessi con l'ambiente e l'impoverimento delle risorse anche sulla base del principio "chi inquina paga".
- Controllo di sostanze particolarmente inquinanti e pericolose: la direttiva prevede vengano adottate misure specifiche per combattere l'inquinamento idrico prodotto da inquinanti che presentino un rischio significativo per l'ambiente. Nell'ambito di tali misure è stato istituito un elenco di sostanze pericolose prioritarie.

Con l'entrata in vigore della nuova Direttiva Europea sulle Acque, viene quindi definito il quadro di riferimento per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee, finalizzato principalmente a:

- proteggere e migliorare la qualità degli ecosistemi acquatici;
- agevolare un uso sostenibile dell'acqua, fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- mirare alla graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e di sostanze pericolose prioritarie;
- ridurre l'inquinamento delle acque sotterranee;
- contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità.

L'obiettivo fissato dalla Direttiva è rappresentato dal "buono stato ecologico" per tutte le risorse idriche europee da conseguire entro il 2015. Per il raggiungimento dell'obiettivo, la Direttiva prevede una gestione della risorsa idrica che consideri il ciclo delle acque e non i confini amministrativi di Province, Regioni o Stati e, quindi, una pianificazione a scala di bacino idrografico.

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha recentemente riformulato il diritto ambientale e costituisce, nella sua Parte III, l'attuale "legge quadro" sulla tutela delle acque dall'inquinamento. Il decreto viene presentato più estesamente per quanto concerne le parti di interesse per il presente piano nel paragrafo 3. Si tratta del decreto legislativo che, in via generale, sostituisce la maggior parte delle preesistenti norme in materia ambientale, mediante la loro abrogazione. Le materie interessate sono:

- Valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica;
- Difesa del suolo e tutela delle acque;
- Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- Risarcimento del danno ambientale.

In particolare, l'art.117 del D. Lgs. prevede che, per ciascun distretto idrografico individuato dal medesimo decreto, venga adottato un Piano di Gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65 e che costituisce piano stralcio del Piano di bacino. Il Piano di gestione è costituito dagli elementi elencati nella Parte A dell'Allegato 4 alla Parte III del D. Lgs. 152/06.
Inoltrer, l'art.121 del D. Lgs. 152/06 considera il Piano di Tutela delle Acque uno specifico piano di settore articolato secondo quanto disposto alla Parte B dell'Allegato 4 alla Parte III dello stesso decreto. Il Piano deve contenere, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla Parte III del D. Lgs. 152/06, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico e pertanto:

- i risultati dell'attività conoscitiva;
- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- l'analisi economica di cui all'allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
- le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Il testo legislativo attualmente in vigore ha subito una serie di modifiche contenute nei seguenti provvedimenti:

- Legge 12 luglio 2006, n.228 recante "Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa" (GU 12 luglio 2006, n.160);
- Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n.284 recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale", primo "Correttivo" (GU 24 novembre 2006, n.274);
- Decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n.286 (SO alla GU 28 novembre 2006, n.223);
- Legge 27 dicembre 2006, n.296 recante "Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge finanziaria 2007)" (SO alla GU 27 dicembre 2006, n.299);

- Decreto-legge 28 dicembre 2006, n.300 recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse” convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2007, n.17 (SO alla GU 26 febbraio 2007, n.47);
- Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.90 recante il “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’art. 29 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n.248” (SO alla GU 10 luglio 2007, n.158);
- Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.205 recante “Attuazione della Direttiva 2005/33/CE che modifica la Direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo” (SO alla GU 9 novembre 2007, n.261);
- Decreto-legge 30 ottobre 2007, n.180 recante “Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie” convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2007, n.243 (GU 27 dicembre 2007, n.299);
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale” (SO alla GU 29 gennaio 2008, n.24) secondo e più corposo “Correttivo” al testo Unico Ambientale, emanato in attuazione della Legge delega n.308/2004, che prevedeva l’emanazione di decreti legislativi per correzioni da apportare al testo base entro due anni dalla sua emanazione;
- Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2009, n.13 (GU 28 febbraio 2009, n.49).

Successivamente, così come previsto dall’art. 75 del Testo Unico Ambientale, sono stati emanati alcuni Decreti attuativi.
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 giugno 2008, n.131 “Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante: Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 4, dello stesso decreto” è stato uno tra i primi ad essere pubblicato. Con questo regolamento è stata definita la metodologia comune da applicare per la definizione dei vari “tipi” (nell’ambito del processo di caratterizzazione delle acque superficiali, dei fiumi, dei laghi, ecc) basata su caratteristiche naturali, geomorfologiche, idrodinamiche e chimico-fisiche. Ha anche previsto che vengano aggiornate le informazioni sul tipo e sulla grandezza delle pressioni antropiche significative a cui i corpi idrici superficiali di ciascun distretto idrografico rischiano di essere sottoposti e che vengano effettuate valutazioni della vulnerabilità dello stato dei corpi idrici e del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. Ha anche previsto la definizione di corpi idrici che rappresentino le unità fisiche di riferimento per la verifica del raggiungimento degli stessi obiettivi di qualità.
Il Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n.30 recante: ”Attuazione della direttiva 2006/118/Ce, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”, ad integrazione delle disposizioni di cui alla Parte III del D. Lgs n.152/06, ha invece introdotto misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee, quali:
- criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei;
- standard di qualità per alcuni parametri e valori soglia per altri parametri necessari alla valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee;
- criteri per individuare e per invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per dette inversioni di tendenza;
- criteri per la classificazione dello stato quantitativo;
- modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo.

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 aprile 2009, n.56 “Regolamento recante criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l’identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante: Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo” ha fatto proprie le linee guida emanate dalla Commissione Europea che forniscono criteri tecnici sulle modalità di svolgimento dei programmi di monitoraggio e sulla definizione delle condizioni di riferimento dei corpi idrici superficiali, aggiornando gli allegati 1 e 3 della Parte III del Testo Unico Ambientale. Ha anche imposto alle Regioni i tempi per l’adeguamento delle proprie reti di monitoraggio e per l’individuazione dei siti di riferimento tipo-specifici.

Il Piano di Tutela è stato per alcuni aspetti rimodulato in funzione degli obiettivi dettati dal testo unico ambientale e dei successivi decreti attuativi. Si fa riferimento soprattutto ai contenuti dell’Allegato al Piano denominato

“Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque ai sensi della Direttiva 2000/60/CE in cui vengono descritti i processi di tipizzazione dei corsi d’acqua e degli invasi, la nuova rete di monitoraggio dei corpi idrici superficiali e l’elenco delle aree protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE della Regione Umbria.

La Legge 27 febbraio 2009, n. 13 concernente: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009) ha integrato i contenuti di alcuni articoli del D. Lgs. 152/06. In particolare viene sancito che l'adozione dei Piani di Gestione, previsti all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE, è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai Comitati istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il Piano di Gestione non già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali. Le Autorità di bacino di rilievo nazionale sono tenute a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei Piani all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11 della citata Direttiva 2000/60/CE.

Per quanto riguarda le restanti norme emanate a livello comunitario, nazionale e regionale che incidono in modo diretto sulla stesura delle misure di intervento di tutela delle acque nel presente Piano nella tabella seguente vengono riassunte le principali.
L’elenco è solo una selezione delle più importanti norme esistenti in materia e cerca di offrire un inquadramento strategico del Piano di Tutela nel quadro normativo di riferimento in vigore.

Tab. 1 - Quadro di sintesi – Normative

Criteri / Strategie del Piano	Misure del PTA					
	Misure per raggiungimento e mantenimento della qualità ambientale dei corpi idrici significativi	Tutela e miglioramento qualità per le acque a specifica destinazione (potabile, balneazione, pesci, molluschi)	Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi (aree sensibili, ZVN, ZV fitosanitari, aree salvaguardia acque destinate al consumo umano)	Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico (bilancio idrico, risparmio e riutilizzo dell'acqua)	Tutela qualitativa: disciplina degli scarichi (reti fognarie, scarichi e depurazione)	Ulteriori misure (autorizzazione acque reflue. Acquacoltura, util.agronomica, prima pioggia e lavaggio, dighe, aree di pertinenza)
Normativa Comunitaria						
DIR 78/659/CEE sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.		X				
DIR 79/409/CEE concernente la conservazione dell'avifauna selvatica (Direttiva Uccelli).			X			
DIR 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura.		X				
DIR 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dell'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.	X		X		X	X
DIR 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane.	X		X		X	X
DIR 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.	X		X			
DIR 91/414/CE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.	X		X			
DIR 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.	X		X			X
DIR 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.(Direttiva Habitat).			X			
DIR 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Direttiva IPPC).	X		X	X	X	
DIR 98/83/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.		X				
DIR 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.	X	X		X		
DIR 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione.		X				
DIR 2006/11/CE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico.					X	
DIR 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.	X		X		X	X
Normativa Nazionale						

R.D. n.1775/33 relativo al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.				X		
D.P.R. n. 128/59 – "Norme di polizia delle miniere e delle cave"			X			
D.P.R. n. 470/82 – "Attuazione della DIR 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione e s.m.i.".		X				
L. n. 394/91 – "Legge quadro in materia di aree protette".			X			
D.Lgs. n. 99/92 – "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura".	X		X			
D.L. n. 109/93 – "Modifiche al D.P.R. 407/82, concernente attuazione della Direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque".		X				
D.Lgs. n. 275/93 – "Riordino in materia di concessione di acque pubbliche".				X		
D.Lgs.194/95 – Attuazione della Dir.CEE 91/414 sull'immissione e il commercio prodotti fitosanitari	X		X			
D.P.R. 18/7/95 – "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino".	X					
D.P.C.M. 4/3/96 – "Disposizioni in materia di risorse idriche".		X	X	X	X	
L. n. 574/96 – "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari".						X
D.P.R. n. 357/97 – "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".			X			
D.Lgs. n. 180/98 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania".			X			
D.M.P.A. 19/4/99 – "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola".	X		X			X
D.Lgs. n. 372/99 – "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".	X		X	X	X	
D.M.A. 3/4/00 – "Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE".			X			
Del. CIPE n. 23/01 del 8/3/01 – "Indirizzi per l'utilizzo delle risorse destinate ai piani stralcio di cui all'art. 141, comma 4, della L. 388/2000".			X		X	
D.Lgs n. 31/01 – "Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".		X				

D.M.A. 3/9/02 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”.			X			
D.M.A. 18/9/02 – “Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 52”.	X					
Conferenza Permanente Stato-Regioni: Accordo 12 dicembre 2002 contenente le linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.			X			
D.P.R. n. 120/03 – “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 357/97 concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.			X			
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – Accordo 8 maggio 2003 “Adozione dei Piani nazionali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti dall’utilizzazione di prodotti fitosanitari”.	X		X			
D.M.A. 19/8/03 – “Modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque”.	X					
D.M.A. n. 185/03 – “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 152/99”.				X		
D.M.A. 30/06/04 – "Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo".						X
D.M.A. 28/07/04 – "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”.				X		
L n. 121/03 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione”, modifica del D.P.R. n. 470/82		X				
D.M. 6/7/05 – “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”			X			X
D.Lgs. 152/06 – “ Norme in materia ambientale” Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche	X	X	X	X	X	X

D.M. 7/4/06 – “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”						**X**
D.Lgs. 284/06 – “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”	**X**					
D.M.A. n. 131/08 – “Regolamento recante criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’art.75, c.4, dello stesso decreto”.	**X**					
D. Lgs. 30/09 – “Attuazione della Direttiva 2006/118/CE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento”.	**X**		**X**		**X**	**X**
D.M.A. n. 56/09 – “Regolamento recante criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l’identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’art.75, c.3, del D. Lgs. medesimo”.	**X**					
Normativa Regionale						
L.R. 48/87 – “Norme per la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque termali e minerali” e successive modifiche ed integrazioni			**X**			
L.R. 40/89 – “Costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale”						**X**
L.R. 43/97 – “Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche”				**X**	**X**	
L.R. 3/99 - "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
L.R. 2/2000 - "Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni" e successive modifiche ed integrazioni			**X**			
L.R. 1/2004 – “Norme per l’attività edilizia”				**X**		
L.R. 30/2004 - "Norme in materia di bonifica”	**X**					
L.R. 23/2007 - "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione Europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione”				**X**	**X**	
D.C.R. 16/12/08 – “Istituzione degli A.T.I. (Ambiti territoriali integrati) - art. 20 della L. R. 9 luglio 2007, n. 23”				**X**	**X**	

D.G.R. 22/12/03 – “Delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all’art.21 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.”			**X**			
D.G.R. 19/7/05 – “Designazione e perimetrazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, revisione delle zone vulnerabili già designate”			**X**			
D.G.R. 7/12/05 e s.m.i. – “Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”			**X**			
D.G.R. 2/8/06 e s.m.i. – “Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari”						**X**
D.G.R. 6/9/06 – “Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’Art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 99/92; dei reflui delle attività di piscicoltura”						**X**
D.G.R. 9/7/07 e s.m.i. – “Disciplina degli scarichi di acque reflue					**X**	

2 VINCOLI, INDIRIZZI E OBIETTIVI DEL PIANO DI TUTELA

I vincoli, gli indirizzi e gli obiettivi del PTA discendono dalle norme e dagli strumenti pianificatori che hanno le "acque" come tematica principale.
Nel seguente paragrafo sono raccolti gli indirizzi e gli obiettivi del D.Lgs. 152/99, del D.Lgs. 152/06 e dei due Piani di Gestione dei distretti idrografici dell'Appennino Centrale e dell'Appennino Settentrionale nei quali il territorio umbro ricade; inoltre si richiamano gli obiettivi delle Autorità di Bacino dettati ai sensi del D. lgs. 152/99 e poi confluiti nell'ambito dei Piani di Gestione prima richiamati; infine si pone l'attenzione sugli indirizzi e sugli obiettivi regionali di politica delle acque e sugli strumenti pianificatori regionali che, unitamente ad altri strumenti di pianificazione promulgati da organi non regionali, hanno ricadute sull'Umbria.
Va comunque considerato che le azioni del Piano di Tutela delle Acque dovranno essere riallineate a quanto contenuto nei Piani di Gestione che al momento dell'approvazione del Piano non sono ancora definitivamente approvati. Essi sono lo strumento tecnico-amministrativo attraverso il quale è definita una strategia per la protezione delle acque superficiali, delle acque di transizione, delle acque costiere e delle acque sotterranee che contribuisca a garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo.

2.1 Indirizzi e obiettivi generali indicati dal D.Lgs. 152/99

Il D.Lgs. 152/99, modificato successivamente dal D.Lgs. 258/00, recepiva le direttive comunitarie 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Tra le varie disposizioni che la norma introduceva, in questa sede preme sottolineare che il decreto definiva la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, sotterranee e marine, perseguendo i seguenti obiettivi:

- prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- conseguire un generale miglioramento dello stato delle acque ed una adeguata protezione delle acque destinate a usi particolari;
- concorrere a perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici nonché la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Il raggiungimento degli obiettivi indicati, si realizzava attraverso i seguenti strumenti:

- l'individuazione di obiettivi di qualità funzionali e ambientali per i corpi idrici;
- il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo ricettore;
- l'adeguamento dei sistemi di fognatura collettamento e depurazione degli scarichi idrici;
- l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.

Il D. Lgs. 152/99 introduceva due novità fondamentali rispetto alla disciplina ed alla gestione amministrativa precedente, così riassumibili:

- si passava da un approccio basato sul controllo delle fonti di inquinamento puntuali, alla salvaguardia della qualità ambientale del corpo idrico tenendo conto delle sue caratteristiche chimiche, biologiche e quantitative;
- le delimitazioni degli ambiti di pianificazione, programmazione e gestione non erano più quelle amministrative, bensì quelle fisiche che separavano gli ambiti naturali dei differenti corpi idrici.

Gli artt. 42-43-44 del testo e l'Allegato 4 del decreto disciplinavano la stesura del piano. Negli articoli indicati venivano stabiliti gli obiettivi di piano e specificati i seguenti contenuti:

- elenco dei corpi idrici significativi a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- risultati dell'attività conoscitiva;
- individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione delle risorse idriche nonché le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico;
- indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti e gli interventi di bonifica dei corpi idrici.

2.2 Indirizzi e obiettivi indicati dai Piani di Gestione

La direttiva 2000/60/CE stabilisce che entro 15 anni dalla sua entrata in vigore (cioè nel 2015), sia raggiunto un buono stato ambientale per tutti i corpi idrici e individua il Piano di gestione come lo strumento conoscitivo, strategico e programmatico attraverso cui applicare i contenuti della medesima alla scala territoriale locale. In particolare, all'art. 13 prevede che "per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un "piano di gestione", il quale "comprende le informazioni riportate all'Allegato VII" della direttiva stessa. Tale Piano, pubblicato entro 9 anni dall'entrata in vigore della direttiva, può essere integrato "da programmi e piani di gestione più dettagliati per sottobacini, settori, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione idrica". Lo stesso articolo, nel rinviare all'allegato 7, indica le informazioni e gli elementi che devono essere contenuti nel Piano di Gestione, replicati nell'allegato IV alla Parte terza del D.Lgs. 152/06.

Il D. Lgs. 152/06, nel dare attuazione alla direttiva 2000/60/CE, ha individuato all'art. 64 gli otto distretti idrografici in cui è ripartito l'intero territorio nazionale e all'art. 117 ha disciplinato i Piani di gestione, stabilendo che per ciascun distretto sia adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna o stralcio del Piano di bacino distrettuale. Il medesimo decreto all'art. 63 ha, inoltre, previsto l'istituzione in ciascun distretto idrografico di un'Autorità di bacino distrettuale.
Al fine di rispettare la scadenza comunitaria prevista per la pubblicazione dei Piani di gestione, ossia il 22 dicembre 2009, con la legge 27 febbraio 2009, n. 13, si è comunque stabilito all'art. 1 comma 3-bis che "l'adozione dei Piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il Piano di gestione non già rappresentate nei medesimi Comitati Istituzionali". Con la stessa norma è stato assegnato alle Autorità di bacino di rilievo nazionale, il ruolo di coordinamento a scala distrettuale, al fine di omogeneizzare "i contenuti e gli obiettivi del Piano, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'art.11 della citata direttiva" all'interno del distretto idrografico di appartenenza.

Come già ricordato, il territorio della Regione Umbria ricade in due distretti idrografici:
- il Distretto idrografico dell'Appennino centrale;
- il Distretto idrografico dell'Appennino.

Nel primo caso la stesura del Piano di gestione è coordinata dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, mentre nel secondo caso da quella del Fiume Arno, entrambe in qualità di Autorità di bacino di rilievo nazionale.
Di seguito vengono riportati i principale contenuti dei due Piani di distretto sopra riportati che, sebbene non ancora definitivamente approvati durante la fase di predisposizione del Piano di Tutela delle Acque, contengono già le linee di indirizzo generali a cui tendere.
Infatti, dalla struttura normativa del D.Lgs. 152/06 emerge un duplice livello di pianificazione in materia di acque:
- al vertice il piano di bacino distrettuale ed il piano (stralcio) di gestione, limitato al settore delle acque tuttavia riguardante l'intero distretto idrografico;
- il Piano regionale di Tutela delle Acque relativo ad un ambito territoriale di dimensioni più ridotte riveste con una funzione prevalentemente integrativa rispetto alle scelte operate dall'autorità di bacino distrettuale con il piano di gestione.

2.2.1 Il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale

Il distretto idrografico dell'Appennino centrale è nato dalla fusione del bacino del fiume Tevere, dei bacini regionali del Lazio, dei bacini regionali dell'Abruzzo, dei bacini meridionali delle Marche, del bacino del fiume Tronto e del bacino del fiume Sangro e comprende porzioni più o meno estese di 7 Regioni: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise.
Nella figura che segue si riporta la rappresentazione cartografica del Distretto.

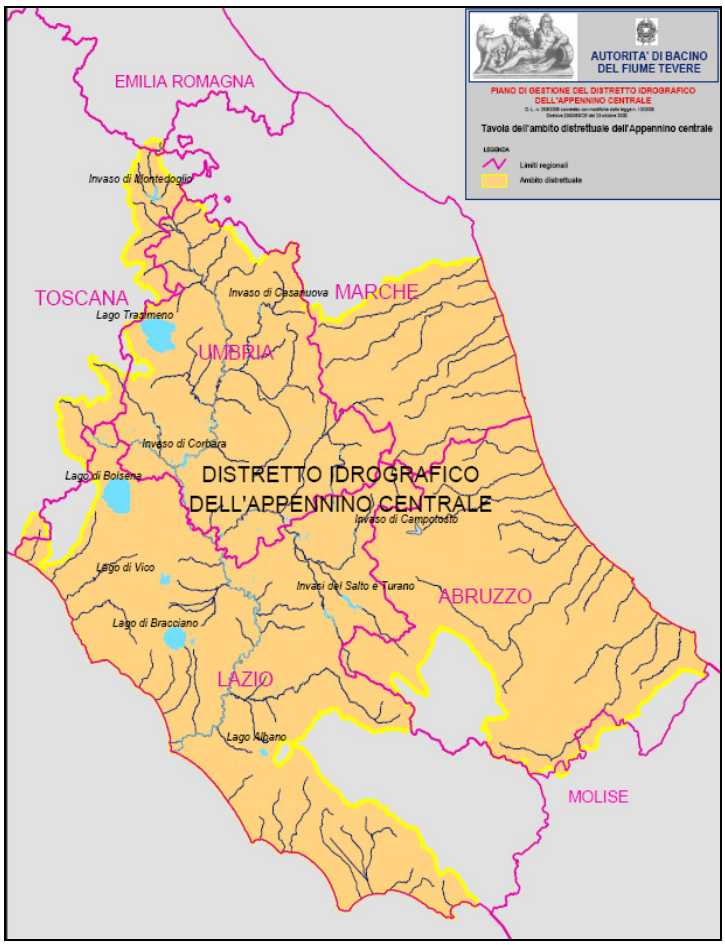

Fig. 1 – Distretto idrografico dell'Appennino Centrale

Al fine di rendere più cogenti le azioni del Piano, sono stati individuati 5 sub-distretti:

- Sub-distretto "Alto Tevere";
- Sub-distretto "Basso Tevere";
- Sub-distretto "bacini marchigiani meridionali";
- Sub-distretto "bacini laziali";
- Sub-distretto "bacini abruzzesi".

Il Piano di Gestione è stato così strutturato:

- **parte conoscitiva**: che ricomprende i contenuti relativi caratteristiche del distretto idrografico con particolare riferimento allo stato delle acque, alle attività umane che insistono sul territorio e che comportano una pressione ed un impatto significativi sulle acque del distretto e agli obiettivi ambientali;
- **parte dell'analisi economica**: che attiene all'aspetto economico dell'uso e dello sfruttamento delle acque su scala di distretto;
- **parte della pianificazione**: afferente all'aspetto prettamente operativo con l'individuazione delle misure necessarie per la gestione del distretto e che assume particolare importanza in relazione alla parte di analisi economica e programmazione degli investimenti.

Esso rappresenta lo strumento ottimale per interpretare in modo integrato e coerente le diverse priorità o necessità evidenziatesi a livello delle singole regioni, al fine di individuare a livello distrettuale, le priorità di rilevanza strategica per il perseguimento degli obiettivi che fanno capo alla direttiva 2000/60/CE, convergenti verso obiettivi comuni e condivisi, nell'ambito delle risorse disponibili.

In fase di prima stesura il Piano di Gestione si è giunti alla composizione in un unicum dei vari contenuti rappresentati dalla pianificazione di diverso livello, che tenderà a definire un quadro economico dei costi su scala di distretto, da esporre nel quadro unico degli indirizzi strategici.

Nel Piano di gestione, pertanto, le azioni provenienti dai diversi piani regionali di tutela, o dagli altri strumenti integrativi di gestione e di tutela della risorsa idrica, vengono integrate con quelle azioni di livello superiore che formano l'oggetto di accordi negoziati tra i soggetti interessati e, quindi, di finanziamento specifico.

Per completare il quadro delle conoscenze pregresse vengono di seguito riportati gli obiettivi generali dettati dall'Autorità di Bacino del F. Tevere e dall'Autorità dei Bacini Regionali Marchigiani nei Piani di Bacino redatti ai sensi del D. Lgs. 152/99 e che, comunque, sono stati ripresi nell'ambito del Piano di gestione del Distretto idrografico dell'Appennico Settentrionale.

Autorità di Bacino del Fiume Tevere
La politica dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere è contenuta nel Piano di Bacino e nei piani stralcio ad esso collegati. Il Piano di Bacino del Fiume Tevere è previsto dalla legge n. 183 del 18 maggio 1989 che ha introdotto la pianificazione di bacino ed è redatto per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali. Del piano in questione si parla in maniera dettagliata nella Parte III Sezione I del presente piano relativa all'analisi della pianificazione esistente ed a quella parte si fa riferimento per maggiori informazioni; in questa sede si evidenziano gli indirizzi e gli obiettivi del Piano di Bacino che influenzano direttamente quelli del PTA:

- risanamento delle acque per il raggiungimento e mantenimento di definiti obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- uso della risorsa idrica per una razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee.
- tutela degli aspetti ambientali connessi con:
    - la tutela ed il miglioramento del sistema ambientale in tutte le sue componenti biofisiche con particolare attenzione:
        - alla continuità fisica e biologica delle aree di interesse ambientale, dei corridoi ecologici di interconnessione e dei corsi d'acqua,
        - alla tutela degli specchi d'acqua e delle zone umide interne e costiere con i loro habitat vegetali e animali,
        - alla riqualificazione ed al recupero ambientale di aree degradate;
    - la tutela e il recupero di ambienti e strutture di interesse storico-ambientale, con particolare riferimento alle permanenze e alle opere connesse alla difesa del suolo e al sistema delle acque, anche in relazione alle situazioni di rischio evidenziate nel piano;
    - in relazione ai punti precedenti 2. e 3. l'ottimale inserimento ambientale delle azioni previste;
    - il monitoraggio costante e sistematico sull'utilizzo delle risorse e sul loro stato;
    - la promozione della cultura ambientale in termini di conoscenza, educazione, partecipazione.

Autorità dei Bacini Regionali Marchigiani nel Distretto dell'Appennico centrale
Alcune porzioni delle testate dei bacini di corsi d'acqua che scorrono nelle Marche hanno sede entro i confini della Regione Umbria; in particolare:

- il Potenza: il cui bacino rientra in piccola parte nel Comune di Nocera Umbra;
- il Chienti: il cui bacino di ricarica comprende parte del territorio del Comune di Foligno.

L'Autorità di Bacino Regionale delle Marche, nella sua opera, persegue le finalità di assicurare:

- la difesa del suolo;
- il risanamento delle acque;
- la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale;
- la tutela degli aspetti ambientali connessi.

Sebbene l'estensione delle porzioni di territorio regionale interessate dalla giurisdizione dell'Autorità di Bacino risulti essere estremamente limitata, gli obiettivi dettati verranno tenuti in debito conto nelle decisioni che verranno prese sul territorio umbro.

2.2.2 Il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Settentrionale

Il Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende, sul versante tirrenico, i bacini liguri, il bacino del Magra, i bacini toscani, l'Arno, il bacino del Fiora; sul versante adriatico, il bacino del Reno, i bacini romagnoli, il bacino del Marecchia, il bacino del Conca, parte dei bacini marchigiani.
Il territorio del Distretto interessa 7 regioni: Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Lazio.
Nella figura che segue si riporta la rappresentazione cartografica del Distretto.

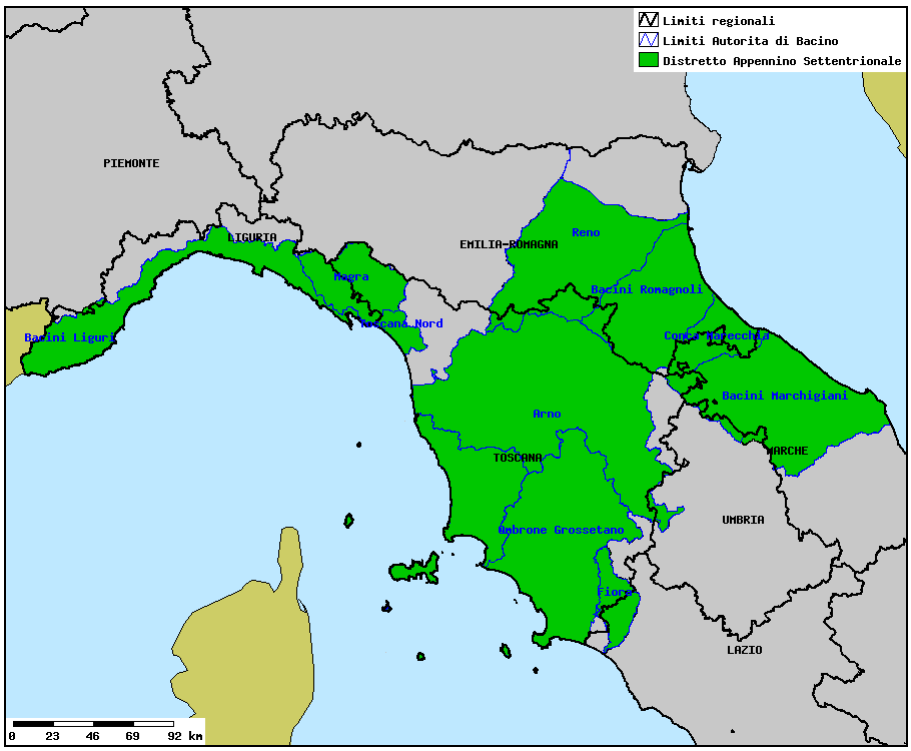

Fig. 2 – Distretto idrografico dell'Appennino settentrionale

I contenuti del Piano di Gestione sono direttamente mutuati dalle indicazioni della Direttiva 2000/60/CE e in particolare con quanto specificato nell'Allegato 7:

- descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico;
- sintesi delle pressioni e degli impatti significativi;
- specificazione e rappresentazione cartografica delle aree protette;
- mappa delle reti di monitoraggio istituite ai fini dell'articolo 8 e dell'allegato V e rappresentazione cartografica dei risultati dei programmi di monitoraggio effettuati;
- elenco degli obiettivi ambientali fissati per acque superficiali, acque sotterranee e aree protette;
- sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico;
- sintesi del programma o programmi di misure adottati;
- repertorio di eventuali programmi o piani di gestione più dettagliati adottati per il distretto idrografico;
- sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica;
- elenco delle autorità competenti;
- referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base.

Per quanto riguarda gli obiettivi ambientali da assegnare a ciascun corpo idrico del distretto, la direttiva stabilisce che ogni corpo idrico raggiunga o mantenga lo stato buono entro dicembre 2015. Peraltro, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva, è possibile, a condizione che non si verifichino ulteriori deterioramenti dello stato dei corpi idrici, prorogare il termine di cui sopra con lo scopo di conseguire gradualmente l'obiettivo. Naturalmente tale proroga deve essere motivata sia in base allo stato ambientale attuale del corpo idrico, sia in funzione delle modalità tecniche di raggiungimento dell'obiettivo che degli eventuali costi ad esse connessi. Come ben evidenziato nella direttiva, comunque tale proroga non può superare il 2027. Va ricordato che gli Stati membri possono prefiggersi di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi per i corpi idrici fortemente modificati.
In base a tali presupposti, con il Piano sono stati identificati gli obiettivi ambientali per i 341 corpi idrici sotterranei e i 1359 corpi idrici superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione e marino costiere) del distretto. Il processo di attribuzione degli obiettivi si è fondato su una serie di approssimazioni successive basate sia sui dati del monitoraggio quali-quantitativo, sia sui dati di bilancio idrico lì dove presenti, sia sullo stato delle pressioni e degli impatti.
La tabella seguente illustra il processo utilizzato per i corpi idrici superficiali.

Tab. 2 – Attribuzione degli obiettivi ambientali ai corpi idrici superficiali

Stato complessivo	Non a rischio	Potenzialmente a rischio	A rischio
Elevato	2015	2015	-
Buono	2015	2015/2021	-
Sufficiente	2015/2021	2021	2021/2027
Scadente	-	2027	2027
Pessimo	-	2027	2027

Per i corpi idrici sotterranei, lo schema adottato per definire gli obiettivi discende direttamente dall'attribuzione dello stato complessivo: per i corpi idrici nello stato "buono", l'obiettivo rimane confermato "buono al 2015"; per i restanti corpi idrici, gli obiettivi sono "buono al 2021" o "buono al 2027", differenziando l'orizzonte temporale in base allo stato dell'acquifero in termini di bilancio e di capacità di ricarica, oltre che per le pressioni esistenti. In sintesi allo stato di qualità derivante dal monitoraggio sono stati associati le considerazioni in merito allo stato a rischio/non a rischio/potenzialmente a rischio stabiliti sulla base della valutazione dell'impatto previsto all'allegato II, punto 1.5 della direttiva.

Per completare il quadro delle conoscenze pregresse vengono di seguito riportati gli obiettivi generali dettati dall'Autorità di Bacino del F. Arno e dall'Autorità dei Bacini Regionali Marchigiani nei Piani di Bacino redatti ai sensi del D. Lgs. 152/99 e che, comunque, sono stati ripresi nell'ambito del Piano di gestione del Distretto idrografico dell'Appennico Centrale.

Autorità di Bacino del Fiume Arno
Una limitata porzione del territorio regionale (Comuni di Città della Pieve, Castiglion del Lago, Panicale, Tuoro sul Trasimeno e Paciano) ricade entro i limiti del bacino del fiume Arno. L'Autorità di Bacino del Fiume Arno ha elaborato un Piano di Bacino composto da alcuni piani stralcio la cui ricaduta sul territorio umbro, ancorché limitata, è descritta in un paragrafo della successiva Parte III Sezione I. Il piano stralcio che maggiormente interessa i comuni in questione è quello relativo alla "Qualità delle Acque" i cui obiettivi sono:

- il raggiungimento ed il mantenimento di definiti livelli di qualità dei corpi idrici ricettori;
- l'implementazione di misure di risanamento e di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definite mediante analisi dell'impatto antropico e delle condizioni ambientali del bacino;
- la predisposizione di azioni costituite da normative politico - amministrative e tecniche (norme, direttive, raccomandazioni) e criteri gestionali;
- la predisposizione di direttive unificanti per la acquisizione dei dati nei vari settori che riguardano le acque (monitoraggi);
- la predisposizione di azioni per la riduzione degli apporti inquinanti diffusi e puntuali attraverso programmi finanziari di intervento;
- la definizione di azioni di sostegno al mantenimento del minimo deflusso vitale mediante la modulazione del rilascio idrico dagli invasi, il controllo e la riduzione dei prelievi e degli emungimenti, l'ottimizzazione dei sistemi di utilizzazione e l'introduzione di pratiche colturali corrette;
- la definizione di scadenze temporali differenziate.

Gli obiettivi citati ai punti a), b), e) ed f) sono quelli che maggiormente influenzano le scelte del PTA.

Autorità dei Bacini Regionali Marchigiani nel Distretto dell'Appennico settentrionale
Alcune porzioni delle testate dei bacini di corsi d'acqua che scorrono nelle Marche hanno sede entro i confini della Regione Umbria; in particolare:

- il Metauro: il cui bacino imbrifero interessa le zone orientali dei Comuni di Città di Castello, San Giustino, Pietralunga, Gubbio, Scheggia;
- l'Esino: una piccolissima porzione del suo bacino è compresa nel territorio del Comune di Gualdo Tadino ed in parte di quelli di Costacciaro e Sigillo;

L'Autorità di Bacino Regionale delle Marche, nella sua opera, persegue le finalità di assicurare:

- la difesa del suolo;
- il risanamento delle acque;
- la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale;
- la tutela degli aspetti ambientali connessi.

Sebbene l'estensione delle porzioni di territorio regionale interessate dalla giurisdizione dell'Autorità di Bacino risulti essere estremamente limitata, gli obiettivi dettati verranno tenuti in debito conto nelle decisioni che verranno prese sul territorio umbro.

2.3 Indirizzi e obiettivi regionali di politica delle acque

Tutti gli atti di programmazione regionale, compresi quelli che dettano i lineamenti politici sulla tutela delle acque, sono contenuti all'interno della cornice strategica e unitaria rappresentata dal "Patto per lo sviluppo dell'Umbria". Tale strumento delinea un metodo di lavoro che, nel rispetto dell'autonomia degli attori coinvolti, crea le necessarie convergenze, integrazioni, sinergie finalizzate alla costruzione del "sistema Umbria". Tra le azioni strategiche previste dal Patto vi è quella sulla "Tutela e valorizzazione della risorsa Umbria". L'Umbria si caratterizza infatti per una ricchezza di dotazione di risorse ambientali, naturali e culturali, per un territorio rurale ricco di piccoli insediamenti, di diffuse attività economiche, nonché per una peculiare qualità ambientale, intesa anche e soprattutto come contesto sociale, qualità della vita e dello sviluppo. Tali caratteristiche la rendono particolarmente adatta a sviluppare una filiera che integri le politiche di tutela dell' ambiente e delle condizioni di vita con la valorizzazione del sistema regionale, anche in funzione di uno sviluppo economico integrato, a basso impatto ambientale e orientato alla qualità.
In questo quadro si inserisce la necessità di sviluppare una strategia complessiva delle acque, finalizzata a tutelare le risorse idriche per farne un uso corretto e misurato. A tal fine, la Regione Umbria punta a mettere in atto una strategia unitaria per la salvaguardia e il corretto utilizzo della risorsa idrica con normative e programmi ispirati dalle stesse finalità.
Le strategie programmatiche che la Regione ha dichiarato di voler adottare nella politica delle acque tendono a:

- un'effettiva e reale tutela quantitativa e qualitativa delle acque;
- l'uso razionale della risorsa idrica nei limiti della capacità di rigenerazione della medesima;
- la conservazione e miglioramento della qualità delle acque;
- la sensibilizzazione di tutti gli operatori pubblici e privati;
- la promozione di un modello culturale di valorizzazione e di salvaguardia della risorsa.

Fondamentale per la buona riuscita della programmazione risulta il coordinamento fra i vari soggetti istituzionali che operano sul territorio.
E' utile ricordare che la Regione ha da tempo inteso attuare il governo complessivo delle risorse idriche attraverso le seguenti principali quattro azioni:

1) Regimazione: obiettivi da perseguire sono rappresentati dal rafforzamento della manutenzione dei corsi d'acqua regionali; dalla realizzazione di opere per la riduzione del rischio idraulico nelle aree a grave rischio idrogeologico; nonché dal rilevamento in tempo reale dei rischi di esondazione per le aree a grave rischio idrogeologico;
2) Uso plurimo: l'obiettivo principale a livello regionale, mutuato dalle normative internazionali e nazionali, è la razionalizzazione dell'uso delle risorse, al fine di assicurarne la disponibilità nel tempo ed il mantenimento di un buono stato ambientale. Per ogni uso vengono posti degli obiettivi intermedi e delle azioni finalizzate al raggiungimento degli stessi che vengono enunciati nei vari piani settoriali regionali;
3) Salvaguardia e tutela: si tratta di un aspetto di fondamentale importanza ed rappresenta l'oggetto principale nella definizione del presente piano. Infatti, il PTA costituisce lo strumento di indirizzo per la pianificazione di azioni strutturali e normative al fine di mettere in atto tutte quelle strategie volte alla tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, alla individuazione di specifici obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, nonché all'individuazione di misure di prevenzione specifiche e dedicate alle diverse criticità presenti sul territorio;
4) Monitoraggio: gli obiettivi individuati dalla Regione per questa azione consistono nel potenziamento del Sistema Informativo Ambientale (SIA); nell'ampliamento dei sistemi di monitoraggio condotti da ARPA sulla qualità e sulla quantità della risorsa idrica; nel proseguimento dei progetti speciali finalizzati alla salvaguardia dei principali acquiferi regionali.

2.4 Gli obiettivi del Decreto Legislativo 152/06

Il D.Lgs.152/06, citato già nel paragrafo 1.5, riscrive la normativa ambientale nazionale, sostituendosi alla maggior parte dei provvedimenti vigenti formulati in precedenza che sono stati abrogati o modificati. Il decreto è costituito di più parti che interessano vari aspetti ambientali e che introducono numerose novità.
Comunque, i principi più significativi che il nuovo provvedimento ha introdotto riguardano i seguenti temi:

- valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica;
- difesa del suolo e tutela delle acque;
- gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

- tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- risarcimento del danno ambientale.

La parte del decreto che si occupa di acque è la Parte III ed è divisa in 4 sezioni.
La prima detta le norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione. Si prevede la suddivisione dell'intero territorio nazionale in otto distretti idrografici e l'istituzione, in ciascun distretto idrografico, di un'Autorità di Bacino Distrettuale, che va a sostituire le attuali Autorità di Bacino previste dalla L. n.183/89. Tale disposizione è stata però poi sospesa dalla L. n.13/09 che ha prorogato il funzionamento delle Autorità di Bacino. Ognuna delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale provvede alla redazione di un Piano di Bacino Distrettuale contenente le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque. Le stesse Autorità di Bacino adottano i Piani Stralcio di distretto per l'Assetto Idrogeologico (PAI).
La seconda sezione, al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione, da garantirsi su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. L'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi. Mediante il Piano di tutela delle acque, sono adottate misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015:

- sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono";
- sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato";
- siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica destinazione gli obiettivi di qualità per specifica destinazione, salvi i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.

E' possibile stabilire, previa apposita motivazione, obiettivi di qualità ambientale meno rigorosi per taluni corpi idrici, qualora ricorra almeno una delle condizioni seguenti:

- il corpo idrico ha subito, in conseguenza dell'attività umana, gravi ripercussioni che rendono manifestamente impossibile o economicamente insostenibile un significativo miglioramento dello stato qualitativo;
- il raggiungimento dell'obiettivo di qualità previsto non è perseguibile a causa della natura litologica ovvero geomorfologica del bacino di appartenenza.

In questa sezione vengono introdotte delle novità anche relativamente alla disciplina degli scarichi con una nuova definizione di scarico rispetto a quella dettata dal D.Lgs. 152/99.
La terza sezione disciplina il servizio idrico integrato e chiarisce che esso è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue). Inoltre prevede la nascita delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale in ciascun ambito territoriale delimitato dalla competente Regione. L'Autorità in questione esercitare tutte le competenze in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione e la realizzazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione ed altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica. L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale è inoltre tenuta a dotarsi di un piano d'ambito.
L'ultima sezione è di sole disposizioni finali e transitorie, che dettano norme in materia di:

- Difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
- Tutela delle acque dall'inquinamento;
- Gestione delle risorse idriche.

Le disposizioni riportate alla Parte III sono quelle relative al settore acque presenti nel decreto che si compone anche di altre norme più specifiche e di minor respiro. Come accennato l'intero decreto, inclusa la Parte III, è in corso di revisione e le nuove versioni potrebbero presentare sostanziali differenze rispetto alla norma originale che, a titolo di cronaca, è stata molto criticata al suo apparire.

3 IL PROCESSO DI REDAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

La Regione Umbria ha promosso la partecipazione pubblica attiva nelle varie fasi di redazione e adozione del PTA.
Nell'anno 2000, con Deliberazione n. 1629 del 29/12/2000, la Giunta Regionale approvava la documentazione conoscitiva che ha costituito la base per la redazione del Piano.
Una prima elaborazione della parte conoscitiva della bozza di Piano è stata predisposta a partire dall'anno 2004, con il conferimento dell'incarico di redazione del testo ad ARPA Umbria, con DGR n. 1167 del 28/07/2004.
La stesura iniziale della bozza di Piano è stata presentata, ai fini di una prima consultazione, agli uffici regionali in data 04/12/2007. Da questa prima consultazione sono emerse indicazioni per la redazione del PTA.
La successiva fase di consultazione pubblica è stata avviata nel corso dell'anno 2008 ed è stata unificata con quella di consultazione prevista per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Infatti, così come previsto dalle procedure di VAS individuate dalla Giunta Regionale con atto n.383 del 16/04/2008, questa fase si è articolata su un arco temporale di 60 giorni durante i quali sono state indette anche due sedute di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territoriali e con il pubblico interessato. La fase si è avviata in data 9 giugno 2008, con DGR n. 649 del 9/06/2008, pubblicata sul S.O. n.1 al Bollettino Ufficiale della Regine Umbria n. 31 del 2/07/2008. E' stata pubblicizzata anche in apposita pagina web della regione dove chiunque interessato ha potuto portare osservazioni e suggerimenti.
In data 18 giugno 2008 si è tenuta la prima seduta di consultazione; in questa sede sono state raccolte le prime osservazioni e indicazioni utili per la redazione del testo di Piano e del Rapporto Ambientale.
In data 23 luglio 2008 si è tenuta la seconda seduta di consultazione; in questa sede, aperta a tutti i soggetti interessati, sono state raccolte ulteriori osservazioni e maggiori indicazioni per la redazione del testo di Piano e del Rapporto Ambientale.
La fase di consultazione si è conclusa in data 9 agosto 2008. Tutti i contributi pervenuti in questa fase sono stati inseriti nella proposta di Piano, unitamente al quadro di riferimento ambientale sviluppato con ARPA Umbria.
La proposta, corredata dal rapporto preliminare ambientale, è stata preadottata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1175 del 16/09/08, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 43 del 24 settembre 2008.
Successivamente la proposta di Piano è stata esaminata dal Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria il quale, nella seduta del 8/10/08, ha espresso parere favorevole.
La stessa Deliberazione n. 1175/08 conteneva l'avviso ai fini della consultazione del pubblico, avviso con il quale sono state date informazioni sulle sedi ove era possibile la consultazione del PTA e precisamente presso:

- Provincia di Perugia,
- Provincia di Terni,
- Regione Umbria - Servizio Risorse idriche e rischio idraulico,
- Comuni umbri (limitatamente alla sola "Sintesi non tecnica"),

e l'indicazione dell'apposita pagina web regionale per la consultazione elettronica, il relativo download e le modalità ed i tempi per la presentazione delle osservazioni.
Questa nuova fase partecipativa è durata 60 giorni consecutivi ed ha permesso di acquisire i pareri delle Autorità ambientali e le osservazioni da parte di tutti i soggetti interessati, nonché di privati cittadini.
In particolare, la proposta di Piano è stata sottoposta al parere sia del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del Tevere, sia di quello dell'Autorità di Bacino dell'Arno che hanno espresso parere favorevole.
Anche le due Province, le Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ed altre istituzioni locali hanno trasmesso i propri pareri con prescrizioni che sono state inserite nel documento di Piano.
Il 24 novembre 2008 si è tenuta un'apposita conferenza di servizi al fine di acquisire i pareri dei soggetti con competenze ambientali, utili alla formazione del parere motivato previsto nella procedura di VAS.
La conferenza di servizi si è conclusa con una seconda seduta in data 10/12/2008.
A conclusione di tutto l'iter partecipativo, con D.D. n. 12159 del 29/12/2008, l'Autorità ambientale competente ha emesso il parere motivato ambientale sul PTA comprensivo di rapporto ambientale, inclusa la valutazione d'incidenza. Nell'atto sono stati inseriti, tra l'altro, tutti i pareri e le osservazioni pervenuti ed è stata data motivazione sul positivo o negativo accoglimento di ciascun contributo. Il parere, che include le prescrizioni legate dalla valutazione dei suddetti pareri e osservazioni, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 5 del 4 febbraio 2009.

La proposta di adozione del Piano è stata esaminata dalla Giunta Regionale nella seduta del 22 dicembre 2008, a seguito della quale l'Assessore competente ha avviato una ulteriore fase partecipativa e di informazione attraverso la presentazione del documento di Piano al "Tavolo tecnico del Patto per lo sviluppo dell'Umbria" in cui sono presenti tutti i portatori di interesse regionali:

- la Regione Umbria;
- le Autonomie locali, ovvero le Province, i Comuni e le Comunità Montane dell'Umbria, rappresentate dal Consiglio delle Autonomie Locali;
- le organizzazioni sindacali, le organizzazioni di categoria, il mondo della cooperazione che compongono il Tavolo di concertazione economico-sociale;
- l'Università degli Studi di Perugia e l'Università italiana per stranieri;
- l'Unioncamere e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Umbria.

Il tavolo si è riunito in data 13 marzo 2009. Il documento di Piano è stato aggiornato a seguito delle conclusioni del tavolo.
In particolare è stato predisposto l'Allegato al Piano denominato "Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque ai sensi della Direttiva 200/60/CE" nel quale sono stati inseriti i risultati del processo di tipizzazione dei corpi idrici superficiali, le nuove reti di monitoraggio e l'elenco delle aree protette.
Il Piano di tutela delle acque è stato infine adottato dalla Giunta Regionale con proprio atto n. 869 del 23 giugno 2009 e trasmesso:

- al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- all'Autorità di Bacino del Tevere;
- all'Autorità di Bacino dell'Arno;

ai fini del rilascio del prescritto parere.
Il Piano è stato altresì trasmesso al Consiglio Regionale per la sua definitiva approvazione.
Durante la seduta del 21 settembre 2009 della II Commissione permanente del Consiglio Regionale, deputata alla valutazione del documento di Piano, si è avuta l'audizione dell'Assessore Regionale competente che ha provveduto ad illustrare i contenuti del Pianop e del disegno di legge concernente: "Norme in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche – Piano regionale di tutela delle acque".
Successivamente la II Commissione, ha ritenuto opportuno avviare un'ulteriore fase di consultazione pubblica che ha trovato il suo culmine nella giornata del 28 settembre 2009 nella quale si è svolta, presso la Sala della Partecipazione di Palazzo Cesaroni a Perugia, l'audizione pubblica del Piano di Tutela delle Acque.
All'audizione hanno partecipato:

- rappresentanti dei Comuni di Bettona e Gualdo Tadino;
- rappresentanti della Coldiretti Umbria;
- rappresentanti dell'Associazione Provinciale Allevatori;
- rappresentanti della Confagricoltura Umbria;
- rappresentanti della Confindustria Umbria;
- rappresentanti della CISL;
- rappresentanti di Italia Nostra;
- rappresentanti di Italia dei Valori;
- rappresentanti del Comitato Pro Acqua di Gualdo Tadino;
- rappresentanti dell'Associazione Consumatori Utenti – Umbria;

che hanno presentato alcune osservazioni al testo adottato dalla Giunta Regionale.
A seguito delle valutazioni della Commissione e delle osservazioni avanzate, sono state modificate alcune misure di piano ed è stato aggiornato il quadro normativo di riferimento.